ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

BRUGNOLETTI & ASSOCIATI

Anno II – n. 3/s

EDIZIONE SPECIALE

NEWSLETTER

DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

D.L. n. 32/2019 "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (GU n. 92 del 18/4/2019)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri l'atteso decreto "sblocca cantieri". Il decreto è in vigore da oggi e si applica alle procedure i cui bandi o avvisi saranno pubblicati successivamente al 19 aprile 2019.

Le maggiori novità "dalla A alla Z":

- **Affidamenti sotto soglia** (art. 36):
  - ridotti da (almeno) dieci ad (almeno) tre gli operatori da consultare nelle procedure negoziate per affidamenti da € 40.000 a € 200.000 per i lavori e fino alle soglie per servizi e forniture (comma 2, lett. b);
  - è stata abrogata la lett. c), che prevedeva l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici;
  - l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 200.000 e fino alle soglie comunitarie sarà tramite procedura aperta di cui all'art. 60 (lett. d);
  - possibilità da prevedere nel bando o nella lettera di invito che la valutazione delle offerte sia fatta prima della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (comma 5);
  - aggiudicazione ordinaria al prezzo più basso, salva la facoltà, ma previa motivazione, di prevedere l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 9-bis).

- **<u>Albo commissari</u>** (art. 77):
  - è stato inserito un comma (3-bis) secondo cui, nel caso di indisponibilità o insufficienza di esperti nell'albo ANAC (circostanza che sta ritardando costantemente la sua entrata in vigore), la commissione può essere nominata, anche parzialmente, dalla Stazione appaltante.

- **<u>Anomalia dell'offerta</u>** (art. 97):
  - prezzo più basso: modifica dei criteri di calcolo della soglia di anomalia quando il numero delle offerte è pari o superiore a 15 ed introduzione del comma 2-bis, contenente uno specifico calcolo della soglia di anomalia nelle ipotesi in cui l'aggiudicazione avvenga al prezzo più basso e le offerte ammesse siano pari o inferiori a 15;

  - offerta economicamente più vantaggiosa: eliminazione dell'obbligo di verifica obbligatoria dell'anomalia se le offerte pervenute siano pari o superiori a tre (permane la possibilità di verifica facoltativa).

- **<u>Consorzi stabili</u>** (art. 47):
  - per i lavori, il regolamento unico che dovrà essere varato in sostituzione delle Linee Guida (vedi la relativa voce) stabilisce, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o alle singole consorziate esecutrici (comma 2);

  - (con prescrizione che toglie "linfa" ai consorzi stabili) è stato introdotto il comma 2 bis, a mente del quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata per mezzo dell'esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati;

  - in caso di scioglimento del consorzio, sono pro-quota attribuiti ai consorziati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati dal consorzio per attività non assegnate in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

- **<u>Criteri di aggiudicazione</u>** (art. 95):
  - purtroppo eliminato il rapporto obbligatorio 70/30 tra offerta tecnica e offerta economica;

  - inserita l'ipotesi di aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo (comma 3);

  - a fronte della previsione della generale aggiudicazione delle procedure sotto soglia con il criterio del prezzo più basso ("nuovo" comma 9-bis dell'art. 36 – vedi precedente voce affidamenti sottosoglia) sono state eliminate le lettere a) (possibilità di affidare con il criterio del minor prezzo i lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro) e c) (servizi/forniture caratterizzati da elevata ripetitività) del comma 4 dell'art. 95.

- **<u>Fallimento dell'esecutore</u>** (art. 110):
  - cancellazione della possibilità che l'impresa fallita, pur in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare (neanche come subappaltato-re) a nuove gare. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in es-sere e viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio.

- **<u>Linee guida ANAC</u>**:
  - totale abrogazione del modello di *soft law* attuato tramite le linee guida ANAC, con reintroduzione di un regolamento unico di esecuzione, in analogia con la formula adottata in vigenza del vecchio codice il cui regolamento era stato adottato con d.P.R. n. 207/2010;

  - le linee guida ANAC n.1 (sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), n. 3 (sul RUP) e n. 4 (sui contratti sotto soglia) restano valide sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, da varare entro 180 giorni dal presente decreto.

- **<u>Motivi di esclusione</u>** (art. 80):
  - per effetto dell'eliminazione della terna di subappaltatori (vedi voce subappalto) sono abrogate le norme che prevedevano l'obbligo di dimostrare in gara il possesso dei requisiti dei subappaltatori (comma 1);

  - non può essere disposta l'esclusione se la condanna ad una pena accessoria perpetua sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale (comma 3);

  - un operatore economico può essere escluso se la Stazione appaltante è a conoscenza e può dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Restano esclusi i casi in cui un operatore ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte ed i contributi o quando il debito è estinto. Tuttavia il pagamento o l'estinzione devono essere intervenuti prima della scadenza del termine per presentare offerta (comma 4);

  - modifica del comma 10, a mente del quale, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria di contrattare con la PA, essa si intende i) perpetua nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria (salvo essa sia dichiarata estinta), ii) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317 bis, comma 1, secondo periodo del codice penale (reclusione inferiore a 3 anni) e iii) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli precedenti, salvo che sia intervenuta l'abilitazione (comma 10);

  - introduzione del comma 10 bis, secondo cui, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale;

- nei casi di gravi illeciti professionali la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione, ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. In caso di contestazione in giudizio, la Stazione appaltante deve tenere conto di tale circostanza ai fini della propria valutazione sull'affidabilità del concorrente (comma 10 bis).

- **Rito cd. "super accelerato"**:
  - abrogazione del cd. rito super accelerato ex art. 120 2-*bis* c.p.a., che prevedeva l'onere di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione dei propri competitor, che da ora torna a poter essere impugnato unitamente all'aggiudicazione finale.

- **Subappalto** (art. 105):
  - eliminazione della terna dei subappaltatori;
  - limite del 50% (in luogo del 30%) dell'importo complessivo del contratto;
  - eliminazione del divieto al subappaltatore di concorrere contemporaneamente alla gara;
  - estensione del pagamento diretto al subappaltatore in tutte le ipotesi in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.